

- Tale periodo potrà essere concesso previa informazione, consultazione ed esame congiunto che dovrà essere svolto anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
- Il presente incontro è stato concordato su richiesta dell'azienda in seguito alla comunicazione preventiva inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 9/06/2020 da RISTOSERVICE SRL, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'Art.19, comma 2 del D.Lgs. n. 18 del 17/03/2020, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che ancora non permettono di adibire all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività delle mense scolastiche, delle mense aziendali, dei bar e self service, delle attività di pulizia delle scuole, nonché delle attività di pulizia degli hotel, dei teatri e dei negozi.
- A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile ne all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi indicate nell'allegato, che è parte integrante del presente verbale, vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospesa dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- L'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- Il suddetto allegato comprende anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 23.02.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Cura Italia";
- Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il proseguo delle difficoltà che la stessa si trova ancora ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.Lg. n.18 17/03/2020, ritengono necessario confermare la richiesta di proroga prevista da D.L. n. 34 del 19/05/2020 al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 avendo RISTOSERVICE SRL interamente fruito dei periodi di n. 9 settimane precedentemente concessi dall'art. 19 del D.L. 18/2020 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015.
2. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19.
3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei in tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.
4. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per i periodi indicati in allegato (5 settimane) – ALLEGATO A, per n. **233** lavoratori e comunque



per un numero complessivo massimo di ore pari a **27.351** nel periodo richiesto per il personale operante presso le sedi come risultanti da allegato elenco e concordano che la misura della riduzione sarà individuata nei confronti con le RSU/RSA e OO.SS. che si terranno a livello territoriale ai fini della gestione operativa del presente comma.

5. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori.
6. L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro; Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno bisettimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore, previa informazione alle RSU/RSA.
Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate. Quanto previsto al presente punto sarà materia di confronto preventivo, su richiesta di una delle parti, finalizzato a intese, tra l'azienda e le RSA/RSU e le OO.SS. Territoriali.
7. In merito a quanto sopra, la Società si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale, tenuto conto delle norme previste per il contenimento del contagio, per la protezione e la salute e sicurezza contenute nei Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali e recepite nel DPCM del 26 aprile 2020.
8. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'Art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
9. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
10. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale. In caso di modifiche del quadro normativo e/o amministrativo di riferimento le parti si impegnano a reincontrarsi per le relative valutazioni e determinazioni.



